

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali e Marco Passalia per la modifica dell'art. 5 della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn)

del 13 dicembre 2021

Il fabbisogno in energia sostenibile del Ticino e della Svizzera sta aumentando e aumenterà ancora drasticamente i prossimi anni, anche sotto l'impulso dell'abbandono progressivo delle energie fossili. Purtroppo, le fonti di energie rinnovabili (eolico, solare, ecc.) non sono sempre facili da sfruttare, considerato il loro impatto sul paesaggio. Per assicurare principalmente un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili indigene e, contemporaneamente, garantire la preservazione del nostro patrimonio naturale così come della nostra economia, la politica energetica cantonale deve essere al passo coi tempi e consentire davvero il raggiungimento degli obiettivi che ci si pone.

Inspirandosi all'esempio di altri Cantoni alpini (o che dispongono di un patrimonio naturale simile) e di altri paesi, il Ticino è in grado di aumentare, anche d'inverno, la sua produzione di energia solare senza ricorrere all'utilizzo di ulteriori terreni grazie all'installazione di moduli fotovoltaici da posizionare sulle dighe e i laghetti alpini artificiali.

In tale senso, la mozione "Installiamo pannelli fotovoltaici sulle dighe e sui laghetti artificiali" dell'8 novembre 2021 del PPD va nella giusta direzione, come condiviso già a suo tempo anche dallo studio promosso da Rocco Cattaneo "Più spazio al Sole in Ticino".

Tuttavia, allo stato attuale, per rendere applicabile la proposta occorre una modifica legislativa puntuale della Legge cantonale sull'energia LEn. In effetti, l'art. 5b cpv. 1 LEn prevede che "non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali". Tale divieto assoluto di costruzione di impianti su superfici lacustri **artificiali**, intesa ai tempi quale clausola di salvaguardia della ricchezza paesaggistica dal rischio di abusi, risulta oggi essere un'interdizione formale eccessiva per quanto concerne le superfici lacustri artificiali.

L'obiettivo primario della promozione di produzione solare prioritariamente sugli edifici va mantenuto, ma la facoltà, a determinate condizioni simili all'eolico, di sviluppare progetti pertinenti e sostenibili deve essere concessa.

Pertanto, chiediamo che la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 venga modificata come segue:

#### **Testo attuale:**

##### **Art. 5b**

<sup>1</sup>Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali.

<sup>2</sup>La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano.

#### **Testo nuovo:**

##### **Art. 5b**

<sup>1</sup>Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali ~~o artificiali~~.

<sup>2</sup>La realizzazione di impianti fotovoltaici su superfici lacustri artificiali è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano.

<sup>3</sup>La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano.

Alessandro Speziali e Marco Passalia